

Allegato n. 3

COMUNE DI MALCESINE – PROVINCIA DI VERONA
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
(approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 04.11.2004 e.s.m.e.i)

Oggetto: – modifica e integrazione articolo 18.

Appendice n. 3 approvata con deliberazione giuntale n. del

Art. 18 - Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice per le selezioni del personale, incluso quello avviato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego è **presieduta** dal responsabile del personale, salvo che per particolari profili tecnico/professionali (ad es. geometra, operaio, agente di polizia municipale, cuoco), nel qual caso la presidenza spetta al responsabile del servizio cui il personale da assumere dovrà essere funzionalmente assegnato.

Qualora il predetto responsabile sia impossibilitato ovvero non individuabile, la presidenza della commissione esaminatrice spetta al responsabile del servizio personale. Se anche il responsabile del servizio personale sia impossibilitato, la **presidenza** della commissione viene assegnata ad altro apicale con incarichi di E.Q., indicato dal segretario comunale.

E' composta da altri due **membri esperti** nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione di Malcesine, oppure tra docenti e/o funzionari estranei alla medesima, ovvero da soggetti esperti esterni alla pubblica amministrazione.

E' possibile nominare fino a due **membri supplenti** che possano intervenire alle sedute della commissione in sostituzione degli effettivi in caso di impossibilità degli stessi e fino al completamento del procedimento concorsuale.

La commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da **membri aggiunti** che siano esperti in lingua straniera, in informatica, in psicologia e/o risorse umane o altre discipline analoghe, ovvero in materie relative a specializzazioni non rinvenibili nell'amministrazione, in grado di valutare anche l'attitudine, l'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.

In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici (**membri esperti + presidente**) si applica il principio della parità di genere vigente.

Nel caso che i **membri esperti** della commissione siano dipendenti di una pubblica amministrazione, devono essere iscritti a una qualifica pari o superiore a quella oggetto del concorso, ovvero essere inquadrati in un profilo professionale pari o superiore.

Il **presidente**, invece, deve essere iscritto a qualifica superiore a quella del posto a concorso. Qualora il concorso riguardi la copertura di posti dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, la commissione è presieduta dal segretario comunale.

Non possono far parte della commissione esaminatrice il Sindaco, i componenti della Giunta o del Consiglio comunale, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Le funzioni di **segretario**, nominato contestualmente ai membri della commissione, sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore a quella del personale inquadrato nell'area degli istruttori, appartenente, di norma, al servizio che si occupa delle risorse umane, ovvero da soggetto idoneo, anche esterno al Comune di Malcesine e anche estraneo alla P.A.. In caso di suo, temporaneo impedimento, le funzioni di segreteria possono essere svolte da un membro della commissione individuato dal presidente.

Ove l'impedimento non consenta al segretario di riprendere le sue funzioni nella stessa seduta o nella successiva, lo stesso viene sostituito e, di tale sostituzione, viene preso atto nel verbale della commissione e nella determinazione di approvazione del verbale, senza che sia necessaria la preventiva adozione di idoneo atto da parte del responsabile del servizio personale.

Nel caso in cui alle prove concorsuali sia iscritto un numero rilevante di candidati, ovvero laddove sia necessario implementare e/o monitorare strumentazioni particolari e/o informatiche per lo svolgimento delle prove, è possibile, anche su richiesta del presidente della commissione, avvalersi di ausiliari tecnici e/o addetti alla vigilanza, che possano anche svolgere funzioni di supporto al segretario della commissione, sia interni all'amministrazione che esterni.

I **membri esperti** delle commissioni, inclusi eventuali **membri aggiunti e/o supplenti**, sono individuati dal presidente della commissione mentre la loro nomina compete al responsabile del servizio del personale.

Spetta al responsabile del personale individuare e nominare il segretario della commissione. Lo stesso responsabile del personale provvede, su richiesta del presidente della commissione, alla nomina di eventuali ausiliari tecnici e/o addetti alla vigilanza, sia interni all'amministrazione che esterni.

I **membri aggiunti**, che devono essere in possesso di adeguato titolo di studio ovvero essere notoriamente

esperti in materie speciali, assistono la commissione con funzioni di carattere consultivo, senza sottoscrivere i verbali, partecipando alle riunioni della commissione esaminatrice su istanza del suo presidente e svolgendo le funzioni da quest'ultimo richieste.

Ai membri aggiunti in parola, se esterni all'amministrazione comunale, viene corrisposto il compenso ordinariamente previsto per i membri effettivi, ridotto del 50%.

Nel contesto del presente regolamento la commissione esaminatrice viene anche denominata commissione giudicatrice.